Rideterminazione delle tasse di concessione regionale di cui al titolo II, numeri d'ordine 16 e 17 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158)

Numero d'ordine 230/1991	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio euro	Tassa annuale euro
16	Concessione di costituzione di:		
	1) azienda agri-turistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso	4,13	4,13
	2) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso	2,07	2,07
	3) centro privato di produzione di selvaggina. DPR 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1 lett. o) Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 8, lett. d)	247,90	247,90
	Nota: Per le aziende agri-turistico-venatorie e per le aziende faunistico-venatorie per ogni 0,05 euro di tassa è dovuta una soprattassa di 0,05 euro che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.		
	Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.		
	Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, e successive modificazioni ed integrazioni.		
17	Abilitazione all'esercizio venatorio:		
	con fucile ad un colpo, con falchi e con arco, con fucile a due colpi, con fucile a più di due colpi.	100,00	100,00
	Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.		
	Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.		
	La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.		
	Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinato sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.		
	L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157.		